

ISTITUTO COMPRENSIVO di AURONZO DI CADORE

Scuola dell'Infanzia di Auronzo

Scuole secondarie di I grado di Auronzo, Lorenzago e Lozzo

Scuole primarie di Auronzo, Lozzo e Vigo

piazza Vigo, 2 – 32041 AURONZO DI CADORE(Belluno)
e-mail: **blic810002@istruzione.it**
posta certificata: **blic810002@pec.istruzione.it**
tel. 0435 9468
https://www.istitutocomprensivoauronzo.edu.it
c.f. 83002130256 codice univoco UFT3P2

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Legge 30.10.2008, n. 169;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 71 del 29.05.2017 – artt. 4 e 5 c. 2 – indicante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

VISTA la Legge n. 70/2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";

VISTA la Legge n. 150/2024;

VISTO il R.D. n. 653 del 04.05.1925;

VISTO il R.D. n. 1927 del 26.04.1928;

VISTO l'art. n. 328 del DPR n. 297/1994;

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 21.11.2007, n. 235;

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;

VISTO il D.P.R. n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998;

VISTO il D.P.R. n. 134 dell'8.08.2025, concernente le modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;

VISTO il D.Lgs. n. 62/2017 – art. 2 c. 5 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 1° Ciclo ed Esami di Stato;

VISTO il D.M. 31.07.2007;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008;

VISTO la Direttiva prot. n. 30 del 15.03.2007;

VISTA la Direttiva del M.P.I. n. 104 del 30.11.2007, con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTO il Regolamento per le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10.11.2025 e approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 26 del 12.11.2025;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione «che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali» (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

TENUTO inoltre conto del Patto Educativo di Corresponsabilità, che richiama sia le responsabilità educative della famiglia sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione.

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto.

PREMESSA

La scuola è il luogo di formazione, di crescita civile e culturale della persona e rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a far acquisire e trasmettere valori volti alla formazione di cittadini liberi, responsabili e consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

In quest'ottica formativa ed educativa, la scuola ha elaborato il Regolamento disciplinare per gli studenti e le studentesse dell'Istituto anche allo scopo di garantire la massima trasparenza e la loro tutela nei casi in cui dovesse essere avviato un procedimento disciplinare.

I docenti nella fase di accoglienza, condividono con le famiglie e gli studenti il Patto Educativo di Corresponsabilità che sarà sottoscritto dalle parti.

I docenti illustrano agli studenti il Regolamento disciplinare che verrà presentato ai genitori nella prima riunione assembleare di classe a inizio anno scolastico.

I docenti chiariscono in occasione della condivisione del Regolamento disciplinare, e ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, agli studenti i comportamenti ritenuti inaccettabili e ne discutono i motivi e le ragioni.

Art. 1 - Principi e finalità

Con questo Regolamento si vuole dare alla scuola gli strumenti concreti di carattere sia educativo sia sanzionatorio: garantendo la formazione alla cittadinanza attraverso l'educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile e sociale; realizzando un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e personale scolastico, dove le parti assumano impegni e responsabilità reciproche e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

1. Il presente Regolamento, individua i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono a favorire e/o a rafforzare il senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito nell'esposizione delle proprie ragioni.

5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline. Le eventuali infrazioni disciplinari influiscono sul solo voto di comportamento.

6. Le sanzioni sono temporanee, graduali e proporzionate all'infrazione disciplinare e volte alla presa di coscienza dell'errore nonché alla sensibilizzazione a non reiterare comportamenti scorretti.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari sono valide per tutte le attività svolte durante l'orario scolastico, sia che si tratti di lezioni curricolari, gite scolastiche, uscite didattiche o qualsivoglia attività organizzata dalla scuola.

8. I provvedimenti disciplinari vengono presi con tempestività al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, al ripristino di comportamenti corretti.

9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'Esame sono irrogate dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere con costanza gli impegni scolastici.

2. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola, del personale esterno, esperti compresi, e dei compagni, in base ai principi espressi dai Regolamenti in uso all'interno dell'Istituto.

3. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai vari Regolamenti in uso all'interno dell'Istituto.

4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, seguendo scrupolosamente le indicazioni/istruzioni degli insegnanti, e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

5. Gli studenti condividono la responsabilità di contribuire alla cura dell'ambiente scolastico, dei materiali e della strumentazione messa a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali problematiche.

6. Gli studenti sono tenuti a non eludere le verifiche programmate.

7. Gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nella Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, relativa all'uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. In caso di comprovata necessità, il genitore presenterà formale autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico, il quale valuterà le motivazioni fornite per consentire la detenzione del dispositivo elettronico. Unitamente all'autorizzazione scritta, i genitori si assumeranno la responsabilità del corretto utilizzo, declinando la scuola da ogni responsabilità in merito.

8. Gli studenti sono tenuti a far firmare puntualmente e regolarmente gli avvisi, le comunicazioni scuola-famiglia e le giustificazioni di assenza/ritardo.

Art. 3 - Comportamenti sanzionabili

I comportamenti sanzionabili sono indicati insieme alle rispettive sanzioni nella successiva tabella sinottica; in essa viene seguita una scala di gravità crescente da lievi a gravissime, ma la reiterazione e la recidività rendono qualsiasi comportamento sconveniente potenzialmente più grave.

La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33 della Costituzione italiana e dall'art. 1 del D.Lgs. 297/1994, si estende anche alla sfera dei comportamenti sanzionabili, ma sta alla professionalità del docente e per effetto delle buone norme condivise irrogare correttamente la sanzione, nella consapevolezza che una linea di azione comune ha ricadute positive sull'educazione dei ragazzi e sulla gestione delle classi, e che si può consultare, se necessario, con gli organi preposti (coordinatore, Fiduciario, Dirigente Scolastico).

Obbligo del docente è indicare oggettivamente il motivo della sanzione, senza riportare i dati nel dettaglio (ad esempio indicare le parole precise di un'offesa).

I richiami, segnalazioni lievi (corrispondenti alle precedenti 'note sul libretto personale'), vengono segnati nella sezione *Altre funzionalità*, presente in fondo alle pagine del registro elettronico di classe. Essi vanno distinti per tipo di mancanza, come risulta evidente dal registro stesso.

Le note disciplinari, segnalazioni gravi (corrispondenti alle precedenti 'note da registro di classe'), vengono segnate nella sezione degli eventi del singolo alunno dalla pagina aperta del registro elettronico di classe.

Per tracciare un limite evidente agli alunni, in modo da rafforzare il senso di responsabilità e formare al contenimento di comportamenti scorretti il Consiglio di Classe ha facoltà di adottare le seguenti procedure:

- Dopo **dieci richiami per mancanza di compiti e/o materiale**, il Consiglio di Classe, nella prima seduta utile o in seduta straordinaria, esamina il caso e decide se prendere ulteriori provvedimenti (eventuale nota disciplinare, vedi comma ⑤).
- Dopo **cinque richiami di comportamento**, il Consiglio di Classe, nella prima seduta utile o in seduta straordinaria, esamina il caso e decide se prendere ulteriori provvedimenti (eventuale nota disciplinare, vedi comma ⑥).
- Dopo **tre note disciplinari** il Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria, discute il caso e procede all'allontanamento dalle lezioni, salvo motivate e ponderate eccezioni.

Art. 4 - Sanzioni

Le sanzioni previste dal Regolamento in ordine di gravità del provvedimento sono:

- Richiamo verbale.
- Richiamo scritto mediante registro elettronico.
- Comunicazione scritta alla famiglia mediante libretto personale anche a fini integrativi (o per conferma di visione).
- Comunicazione scritta alla famiglia mediante diario (per la scuola Primaria) anche a fini integrativi (o per conferma di visione).
- Nota disciplinare mediante registro elettronico.
- Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia.
- Comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia da parte del coordinatore del Consiglio di Classe.
- Convocazione della famiglia da parte del docente o del coordinatore del Consiglio di Classe.
- Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.
- Comunicazione scritta scuola-famiglia a nome del CdC da parte del Dirigente Scolastico.
- Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
- Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni.
- Allontanamento temporaneo dalle lezioni (ed eventuali attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare). Attualmente disciplinato dal D.M. 134 che, in sintesi, prevede: 8-bis, fino a due 2 giorni; 8-ter, da 3 a 15 giorni; 8-sexies, superiore a 15 giorni.
- Sospensione cautelare.

Art. 5 - Organi competenti

Gli organi competenti all'avvio di provvedimenti disciplinari in ordine gerarchico sono:

- Docenti.
- Coordinatori del Consiglio di Classe o Interclasse.
- Consiglio di Classe o Interclasse riunito.
- Consiglio di Istituto.
- Dirigente Scolastico.

Art. 6 - Tabella sinottica di comportamenti sanzionabili, organi competenti e relative sanzioni

Tenuto conto che:

1. la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
2. la L.150/2024 ha apportato modifiche al D.Lgs. 62/2017, in particolare all'art. 6 è stato aggiunto il comma 2 bis, ovvero «Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
3. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, l'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento;
4. le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate alla riparazione del danno;
5. le sanzioni relative alle mancanze disciplinari gravissime potranno comportare l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione (D.P.R. n. 235/2007 apportante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249 del 1998 e D.Lgs. n. 62/2017 – art. 2 – comma 5);
6. occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento del periodo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico;
7. I seguenti provvedimenti disciplinari possono essere assunti dagli Organi collegiali come sanzioni accessorie:
   - pulizia di locali della scuola;
   - riordino locali;
   - piccole manutenzioni;
   - riordino di materiali;
   - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
   - riflessione scritta e riflessione critica sull'accaduto (contesto, motivazioni, conseguenze, come riparare ed evitare il ripetersi del fatto in futuro).

Tenuto conto del differente grado di istruzione e delle diverse fasce d'età a cui si riferisce il Regolamento, nonché del carattere educativo e formativo e non punitivo delle sanzioni, per quanto riguarda la scuola Primaria sono ritenute valide le seguenti indicazioni: la sanzione iniziale per la Primaria corrisponde alle ipotesi più lievi prospettate per i singoli comportamenti sanzionabili e la sanzione iniziale nella forma più severa utilizzata per la Secondaria si applica solitamente, invece, in caso di reiterazione del comportamento.

Per la scuola Primaria il canale di comunicazione preferenziale è quello con i genitori, tramite avvisi sul diario, telefonate dirette o colloqui. Ferma restando la necessità di far ragionare gli studenti e far loro introiettare le norme di comportamento necessarie a una proficua e serena convivenza.

Comportamento sanzionabile	**Organo competente**	**Sanzione iniziale per la Secondaria o in caso di reiterazione per la Primaria (R-P)**	**Provvedimento in caso di reiterazione (R) solo per la Secondaria**
① Presentarsi alle lezioni in ritardo.	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. (R)	● Richiamo verbale.	● Comunicazione telefonica…
② Indossare un abbigliamento non adeguato allo specifico contesto (es. vestiti con stampe riportanti frasi o parole offensive, non	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. (R)	● Richiamo verbale.	● Richiamo scritto. ● Comunicazione telefonica…

decorosi/rispettosi, ecc.), comprensivo di calzature non adatte ai locali scolastici.			
③ Non avere con sé il libretto personale (il diario per la Primaria).	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. (R)	● Richiamo scritto.	● Comunicazione telefonica… (RP)
④ Tenere comportamenti non corretti, seppur non pericolosi, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, ecc.).	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. ● Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) ● Dirigente Scolastico. (R)	● Richiamo verbale. ● richiamo scritto. (RP)	● Richiamo scritto ● Comunicazione telefonica… ● Comunicazione scritta scuola-famiglia.
⑤ Non eseguire i compiti assegnati e/o non disporre del materiale.	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. ● Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) ● Dirigente Scolastico. (R)	● Richiamo verbale. ● Richiamo scritto. (RP)	● Comunicazione telefonica… ● Comunicazione scuola-famiglia. ● Eventuale nota disciplinare (in riferimento ai casi all'art.3).
⑥ Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione (es. chiacchierare, distrarsi, intervenire in modo inopportuno e senza rispettare tempi e modalità condivise, non rispettare l'assegnazione dei posti, mangiare in classe).	● Docente. ● Coordinatore del Consiglio di Classe. ● Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) ● Dirigente Scolastico. (R)	● Richiamo verbale. ● Richiamo scritto. (RP)	● Comunicazione telefonica… ● Comunicazione scuola-famiglia… ● Eventuale nota disciplinare (in riferimento ai casi all'art. 3).
⑦ Frequentare irregolarmente le lezioni.	● Coordinatore del Consiglio di Classe. ● Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) ● Dirigente Scolastico. (R)	● Comunicazione telefonica. (RP)	● Comunicazione scuola-famiglia… ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
⑧ Giustificare con immotivato ritardo (oltre il terzo giorno) le assenze.	● Coordinatore del Consiglio di Classe. ● Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R)	● Comunicazione telefonica. (RP)	● Comunicazione scuola-famiglia… ● Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.

	• Dirigente Scolastico. (R)		
⑨ Estrarre dallo zaino il telefono o altri device non autorizzati dagli insegnanti e dai genitori (tramite apposito modulo).	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. (RP)	• Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
⑩ Copiare durante lo svolgimento delle prove di verifica.	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. (R) • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico. (RP)	• Comunicazione scuola-famiglia. • Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
⑪ Falsificare la firma dei genitori o nascondere loro comunicazioni e/o manomettere il libretto personale.	• Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) • Dirigente Scolastico. (R)	• Comunicazione telefonica… • Nota disciplinare mediante registro elettronico. (RP)	• Comunicazione scuola-famiglia… • Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
⑫ Mancare di rispetto al personale interno ed esterno della scuola e ai compagni, utilizzando un linguaggio verbale e/o gestuale offensivo e/o impedendo al personale il regolare svolgimento dell'attività e delle sue funzioni.	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. (R) • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R) • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. (RP)	• Comunicazione scuola-famiglia… • Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
⑬ Rovinare o sporcare locali e materiali (ad es. libri in comodato d'uso), in questo caso anche sciupare materiale comune, volontariamente.	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. (R) • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R)	Se l'evento è di pertinenza del Comune, si prevede il risarcimento del danno. Se l'evento è di pertinenza dell'IC si concorda con la famiglia l'eventuale modalità di riparazione del danno. • Nota disciplinare mediante registro elettronico. (RP)	• Comunicazione scuola-famiglia… • Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico.

⑭ Fumare (e con ciò si intende anche l'uso di sigarette elettroniche, snus e simili) o bere alcolici nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della scuola o durante attività all'esterno.	• Docente di sorveglianza. • Coordinatore del Consiglio di Classe. • Dirigente Scolastico • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. (RP) Ulteriore sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici (D.L. 12/9/2013, n. 104), attuata dal Dirigente Scolastico.	• Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni. • Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-bis).
⑮ Rivolgere deliberatamente espressioni offensive ai compagni e al personale della scuola, con le aggravanti di sessismo, razzismo e similari	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. • Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni. (RP) • Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP)	• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-ter).
⑯ Sottrarre beni o materiali di valore a danno del personale interno ed esterno della scuola e ai compagni.	• Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. • Dirigente Scolastico. (R)	Restituzione spontanea e/o risarcimento del danno. • Nota disciplinare mediante registro elettronico. • Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. • Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico. (RP) • Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni. (RP)	• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-ter).

		• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP)	
⑰ Eludere intenzionalmente la sorveglianza dei docenti o del personale, ponendosi in condizione di pericolo.	• Docente. • Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. • Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni. (RP) • Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP)	• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-ter).
⑱ Portare con sé materiale pericoloso ed atto ad offendere, quindi estraneo allo svolgimento delle attività.	• Docente. • Dirigente Scolastico. (R)	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. • Interdizione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche o altre attività extracurriculari, con obbligo di frequentare le lezioni. (RP) • Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP)	• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-ter).
⑲ Non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza e compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.	• Coordinatore del Consiglio di Classe. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. • Consiglio di Classe o Interclasse riunito. • Dirigente Scolastico.	• Nota disciplinare mediante registro elettronico e comunicazione telefonica alla famiglia. • Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-ter). (RP) • Se necessario, sospensione cautelare.	• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-sexies).
⑳ Compiere atti di vandalismo su cose.	• Dirigente Scolastico.	L'insegnante interviene per quanto riguarda il canale disciplinare.	• Allontanamento temporaneo dalle

		Il D.S. interviene denunciando il presunto reato alle autorità giudiziarie competenti. ● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP)	lezioni (art. 4 comma 8-ter).
㉑ Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti. Compiere atti di vandalismo su cose.	● Dirigente Scolastico.	● Nota disciplinare mediante registro elettronico e convocazione immediata della famiglia. ● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-ter). (RP) ● Segnalazione alla ULSS territorialmente competente. ● Segnalazione all'autorità giudiziaria. ● Se necessario, sospensione cautelare.	● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-sexies, comma 9 e 9-bis).
㉒ Raccogliere, diffondere, distorcere e modificare (anche avvalendosi dell'AI) testi, immagini, filmati, registrazioni vocali con il chiaro intento di dileggiare un compagno o un membro del personale scolastico o sottoporre a ricatto/estorsione la vittima.	● Dirigente Scolastico.	● Nota disciplinare mediante registro elettronico e convocazione immediata della famiglia. ● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-ter). (RP) ● Segnalazione all'autorità giudiziaria. ● Se necessario, sospensione cautelare.	● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-sexies, comma 9 e 9-bis).
㉓ Compiere atti di violenza fisica o psicologica su persone. Compiere atti di bullismo e/o cyberbullismo.	● Dirigente Scolastico.	L'insegnante interviene per quanto riguarda il canale disciplinare. Il D.S. interviene denunciando il presunto reato alle autorità giudiziarie competenti.	● Allontanamento temporaneo dalle lezioni (art. 4 comma 8-ter e comma 9 e 9-bis).

		• Allontanamento temporaneo dalle lezioni (8-bis). (RP) • Attivazione del Protocollo antibullismo d'Istituto. • Eventuale sospensione cautelare.	
Per quanto riguarda le norme in materia del digitale, si rimanda ai documenti *Sanzioni Regolamento DDI* e *Sanzioni Regolamento sull'uso dell'IA*. Link ai documenti: Sanzioni Regolamento DDI Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale			
Per quanto riguarda le norme in materia di bullismo e cyberbullismo, si rimanda al *Protocollo di gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo*. Link al documento: Protocollo di gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo			

Il Dirigente scolastico può eccezionalmente decidere sanzioni disciplinari per l'intera classe, compresa l'esclusione da viaggi d'istruzione e attività extracurricolari, a seguito di comportamenti che vedano coinvolti concretamente o moralmente tutti gli alunni.

Art. 7 - Sospensione cautelare

Qualora uno studente commetta gravi atti di violenza (fisica, psicologica o verbale, atti di bullismo e/o cyberbullismo) o altri atti particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore di classe, gli insegnanti della classe, può sospendere cautelativamente lo studente dalle lezioni, con effetto immediato, per non più di tre giorni, informandone la famiglia, al fine di garantire l'incolumità fisica o psicologica di altri soggetti. Entro tre giorni dall'inizio della sospensione cautelare, l'organo collegiale competente (Consiglio di Classe/docenti della classe), anche appositamente convocato, esamina il caso e stabilisce l'eventuale conseguente sanzione disciplinare.

Qualora l'organo collegiale competente decida di non comminare alcuna sanzione di sospensione, la sospensione cautelare, precedentemente irrogata, non avrà alcuna conseguenza in sede di scrutinio per la valutazione del comportamento.

Art. 8 - Norme procedurali di irrogazione

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti ①-⑬ sono irrogate dopo aver contestato immediatamente allo studente il comportamento sanzionabile e a conclusione di un procedimento articolato come segue:

1) rilevazione del comportamento da parte dei docenti e/o del Dirigente Scolastico, dopo aver ravvisato oggettivamente la sussistenza dello stesso;

2) esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, di cui si ascoltano le eventuali spiegazioni;

3) decisione da parte dell'organo competente della sanzione da irrogare, che deve essere sempre motivata e comunicata ai genitori.

Le sanzioni di cui ai punti ⑭-㉓ di competenza del Consiglio di Classe, nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori, e del Consiglio di Istituto (solo nei casi previsti dallo Statuto); nel

caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo, o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima), e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Vengono irrogate secondo la procedura di seguito indicata:

1) il docente segnala, con relazione scritta, la violazione al Dirigente Scolastico;

2) il Dirigente Scolastico, valutata la gravità della violazione, convoca, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione del comportamento sanzionabile, il Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori. In tale seduta, colui che ha ravvisato la mancanza presenta al Consiglio di Classe una puntuale relazione descrittiva dei fatti e dei comportamenti che hanno reso necessaria la convocazione dell'Organo Collegiale. Dell'incontro viene redatto apposito verbale;

3) il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe, in possesso di elementi accusatori, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza dei fatti, dà avvio al procedimento disciplinare, dando avviso su registro o attraverso comunicazione mail istituzionale o con consegna brevi manu ai genitori che possono presentare, entro 5 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni in forma scritta oppure la richiesta di essere ascoltati insieme al proprio figlio dal Consiglio di Classe. Accertata l'ipotesi di infrazione al regolamento, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per l'eventuale irrogazione del provvedimento disciplinare o la sua archiviazione

4) trascorsi i 5 giorni lavorativi previsti al punto 3), il Consiglio di Classe nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori, esaminata la documentazione acquisita in fase istruttoria, valutate le controdeduzioni scritte dei genitori e/o ascoltati gli interessati, delibera, seduta stante, l'entità della sanzione da irrogare all'alunno. Qualora la famiglia entro 24 ore dal recepimento del provvedimento disciplinare si dichiari disponibile a collaborare con l'Istituto ad attuare percorsi educativi per il proprio figlio, potrà essere irrogata da parte del Consiglio di Classe, debitamente riconvocato, una sanzione alternativa (attività di riflessione: commentare un testo dove la regola sia contemplata, servizio utile alla classe o all'intera comunità scolastica del tipo: pulire dove era stato sporcato, riordinare dove messo a soqquadro con sorveglianza di personale ausiliario, riparare se possibile il danno arrecato e/o prestare aiuto agli altri compagni, ecc.);

5) la sanzione disciplinare verrà comunicata telefonicamente ai genitori dal Dirigente Scolastico o suo delegato il giorno successivo a quello in cui è stata comminata. Successivamente, la sanzione sarà formalizzata per iscritto entro 3 giorni lavorativi mediante avviso dando avviso su registro o attraverso comunicazione mail istituzionale o con consegna brevi manu ai genitori, precisando che avverso la sanzione è ammessa l'impugnazione;

6) nei verbali delle riunioni del Consiglio di Classe/Interclasse nella sua componente collegiale, comprensiva dei rappresentanti dei genitori, devono essere chiaramente espresse le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione, tenendo conto del principio della proporzionalità e della gradualità della sanzione stessa;

7) le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni superiore ai 15 giorni vengono irrogate dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di classe (artt. 5 e 10 del D.Lgs. 16 .04.1994, n. 297 e art. 19 del R.D. 04.05.1925, n. 653). Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e i genitori tale da garantire un sereno reintegro nella comunità scolastica, anche mediante periodici rientri a scuola (senza la partecipazione alle lezioni) e contatti con i docenti. Nei provvedimenti che prevedono sospensione superiori ai 2 giorni, in coordinamento con la famiglia e, previa convenzione con un ente del terzo settore del territorio. se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero che miri al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 9 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori ①-⑬ è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e 'vicine' ai comportamenti sanzionabili, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento sanzionabile-sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà

data comunicazione ai genitori attraverso dando avviso su registro o attraverso comunicazione mail istituzionale o con consegna brevi manu ai genitori.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, **va data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori anche attraverso vie brevi** (posta elettronica certificata, ecc.), **entro 5 giorni non festivi o di vacanza, dal momento in cui si riceve notifica della mancanza disciplinare.** Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio di classe, in presenza del genitore. Dell'audizione viene redatto verbale a cura del Segretario del Consiglio di classe. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;

b) il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto.

Art. 10 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di allontanamento fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'Esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Art. 11 - Dettagli relativi a ulteriori casistiche

1) I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

2) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

3) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

4) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

5) Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

6) Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 12 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e, quindi, risponde in merito verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto **all'Organo di Garanzia** interno alla scuola da parte delle figure genitoriali interessate **entro 15 giorni** dalla data di comunicazione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente eseguibile

Tale Organo decide in merito alla corretta applicazione del Regolamento disciplinare degli studenti, **entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'impugnazione**.

L'arrivo del ricorso sospende la sanzione disciplinare eventualmente in atto, che si completerà immediatamente dopo l'eventuale delibera negativa dell'Organo di Garanzia nei confronti del ricorso che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni: qualora non si esprima entro tale termine, la sanzione non potrà ritenersi che confermata.

L'eventuale accoglimento del ricorso da parte dell'Organo di Garanzia, qualora la sanzione sia in parte, o del tutta espiata, determina l'annullamento dell'atto della sanzione, la sua conseguente sottrazione dal fascicolo personale dell'alunno, e la non considerazione ai fini della valutazione quadrimestrale e finale dell'alunno per quanto attiene il comportamento.

Art. 13. Organo di Garanzia attivo in seno al Consiglio d'Istituto

1. È istituito a livello di Istituto un Organo di Garanzia interno con le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'Organo di Garanzia interna all'istituto è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori;

2. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente che provvede a designare il Segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di voto; l'espressione del voto è palese: non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio di Istituto provvederà a nominare **membri supplenti in caso di decadenza o incompatibilità.**
5. L'Organo di Garanzia ha durata **triennale**.
6. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 14. Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto D.S.G.A. certifica che copia del presente Regolamento, approvato con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 14/05/2026, e con parere favorevole del Collegio dei Docenti del 13/05/2026, è reso disponibile in consultazione dalla data all'Albo on-line dell'Istituto in data 16/05/2026.

Il presente Regolamento disciplinare entra, quindi, immediatamente in vigore, ma potrà subire variazioni e aggiornamenti in corso di applicazione qualora il Consiglio di Istituto ne ravvisi l'opportunità.